



CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER I TIROCINI CURRICULARI DEGLI STUDENTI DELL'ATENEO

L'Università degli Studi di Teramo, C.F. 92012890676, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal prof. Dino Mastrocola, nato a Guardiagrele (CH) il 20/09/1958, Rettore Pro-Tempore dell'Università degli Studi di Teramo e legittimato alla firma del presente atto in qualità rappresentante legale dell'Università;

E

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con sede legale in ROMA (Provincia di ROMA) in Via Nomentana 2, 00161 (c.f. 97532760580 / P.Iva 97532760580), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Fiammetta Furlai, nata a Roma il 18/03/1963, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliata per la carica;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, primo comma, dello Statuto dell'Ateneo di Teramo, modificato con DR n. 535 del 13/09/2022, recita: "*L'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominata "Università") è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica*";
- il successivo art. 2, primo comma, stabilisce che: "*L'Università ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica*";
- l'art. 3, comma 3, del medesimo Statuto prevede che: "*L'Università agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione*";
- l'art. 8 della legge n. 341/1990, rubricato "*Norme sugli ordinamenti didattici*", stabilisce che per la realizzazione dei corsi di studio, le Università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente sede centrale a Roma e sedi distaccate su tutto il territorio nazionale, è la struttura esecutiva dello Stato Italiano con competenza sulle reti infrastrutturali nazionali (stradali e autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali) e sulle politiche urbane e di edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane
- Il Ministero, nello svolgere le proprie competenze prevalentemente di connotazione tecnica, si occupa di:



- collaborare con Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- interagire e coordinarsi con le istituzioni regionali e locali, fornendo anche linee di indirizzo
- curare le relazioni e gli accordi internazionali per quanto riguarda i settori delle infrastrutture e dei trasporti
- esercitare funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto

CONSIDERATO CHE

- il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura della Pubblica Amministrazione e della cultura d'impresa;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" (d'ora in poi denominato "Regolamento"), può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le "Premesse" e i "Considerato che" sono parte integrante della presente convenzione quadro che regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea e laurea magistrale.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti ai fini dell'espletamento di un periodo di tirocinio, che sarà svolto secondo quanto previsto dal "Regolamento";

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. I programmi di tirocinio curriculare concordati



da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura in alcun caso un rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante del presente accordo. Il documento contiene:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione al proprio interesse e alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.



Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La Convenzione non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università degli Studi di Teramo, come anche del soggetto ospitante per fini commerciali. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Art. 9

In tema di trattamento dei dati personali, le parti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni della vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti sino all'eventuale recesso di una delle stesse, da rendersi nelle forme e nelle modalità disciplinate dalla presente Convenzione.



Art.11

La presente Convenzione può essere modificata, sostituita o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti. Ogni variazione che dovesse risultare necessaria nel corso della durata della Convenzione dovrà essere concordata fra le Parti. Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Art. 12

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Foro di Teramo.

Art. 13

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascuna delle Parti contraenti. La Convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.86.

Teramo, _____

Roma, _____

Università degli Studi di Teramo
Il Rettore
(Prof. Dino Mastrocola)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Dirigente/Direttore
(Dott. _____)